

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 255 pf 2020/2021 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca CAMPEDELLI, Andrea D'ALESSANDRO e della società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA CAMPEDELLI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società A.C. Chievo Verona S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra, successivamente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, il test del tampone ogni 48 ore come previsto da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente dell'11/09/2020, del test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente del 18/09/2020, del test eseguito in data 25/09/2020 a distanza di 4 giorni dal precedente del 21/09/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico sia contestualmente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, che, successivamente, in data 12/09/2020 alla scadenza dei 10 giorni come previsto da protocollo federale;

ANDREA D'ALESSANDRO, Responsabile Sanitario tesserato per la società A.C. Chievo Verona S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test del tampone e del sierologico con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra, successivamente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, il test del tampone ogni 48 ore come previsto da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente dell'11/09/2020, del test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente del 18/09/2020, del test eseguito in data

25/09/2020 a distanza di 4 giorni dal precedente del 21/09/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico sia contestualmente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, che, successivamente, in data 12/09/2020 alla scadenza dei 10 giorni come previsto da protocollo federale;

A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca CAMPEDELLI, Andrea D'ALESSANDRO e dal procuratore speciale Avv. Malagnini per conto della società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Luca CAMPEDELLI, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Andrea D'ALESSANDRO e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina